SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 novembre 2005.

Modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonché gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore. Pag. 5

DECRETO 9 febbraio 2006.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000,00, previsto per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 58, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per la copertura della perdita di gettito realizzata per l'anno 2003 in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA, di cui al decreto legislativo n. 56/2000 .... Pag. 14

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 7 febbraio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Perugia. Pag. 16

DECRETO 7 febbraio 2006.

Ricostituzione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, della speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli artigiani .... Pag. 17

DECRETO 7 febbraio 2006

Ricostituzione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, della speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri ..... Pag. 17

DECRETO 7 febbraio 2006

Ricostituzione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, della speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali . . . Pag. 18

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 17 novembre 2005.

Modifiche agli articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006. Pag. 19

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» . . . . Pag. 21

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello». Pag. 22

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» . . . . Pag. 22

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo». Pag. 23

DECRETO 9 febbraio 2006.

Autorizzazioni all'esercizio della pesca con il sistema «volante a coppia» . . . . Pag. 24

Ministero della salute

ORDINANZA 23 gennaio 2006.

Peste suina africana - Misure sanitarie di lotta contro le pesti suine in Sardegna . . . . Pag. 25

ORDINANZA 23 gennaio 2006.

Blue tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006. Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 9 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Gavirate . . . . Pag. 31

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2006.

Revoca di autorizzazione, all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese, alla società «Puntocaf S.r.l.», già «Cidec Marche S.r.l.», con sede in Chieti Scalo, via Benedetto Croce n. 173, concessa con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 7 aprile 1997 . . . . Pag. 31

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni . . . . Pag. 33

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo . . . . Pag. 33

Agenzia del territorio

DECRETO 1º febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della circoscrizione Napoli 2 dell'Ufficio provinciale di Napoli . . . . Pag. 34

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia . . . . Pag. 34

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno . . . . Pag. 35

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nella giornata del 13 gennaio 2006 . . . . Pag. 36

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nella giornata del 12 gennaio 2006 . . . . Pag. 36

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nella giornata dell'11 gennaio 2006 . . . . Pag. 37

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 10 febbraio 2006, n. **7.**

Gestione del bilancio dello Stato - Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: Comunicato relativo al riconoscimento dei titoli post-universitari rilasciati da istituzioni pubbliche o private, considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. . . . . Pag. 58

Ministero delle attività produttive: Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale alla «Magazzini Generali Tarantini & Frigoriferi S.r.l.», in Taranto . . . Pag. 58

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Domanda di registrazione della denominazione «Cordeiro de Barroso» o «Anho de Barroso» o «Borrego de Leite de Barroso», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. . . . . Pag. 58

Domanda di registrazione della denominazione «Alheira de Barroso - Montalegre», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari . . . . Pag. 59

Domanda di registrazione della denominazione «Mantequilla de Soria», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. . . . . Pag. 59

Domanda di registrazione della denominazione «Salpicão de Barroso - Montalegre», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari . . . . Pag. 59

Camera valdostana delle imprese e delle professioni di Aosta: Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. . . . . Pag. 59

Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Isernia: Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Roma: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Chieti: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno, recante: «Abilitazione dell'organismo "Tecno Piemonte S.r.l.", ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso d'incendio"». Pag. 61

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2005.

Modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonché gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 dicembre 2004, prot. 2004/68450/COA/UDC con il quale sono state definite le modalità di gestione dei flussi finanziari inerenti le scomesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, armonizzandole a quelle stabilite per i concorsi pronostici su base sportiva di cui al citato decreto ministeriale n. 179/2003 e sucessive modificazioni;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005;

Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento delle politiche di sviluppo;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005;

Considerato che occorre stabilire le modalità di gestione dei flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, armonizzando tali modalità con quelle attualmente in vigore per altri giochi di ricevitoria, quali i concorsi pronostici su base sportiva e le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come disciplinata dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessionario, l'operatore di gioco a cui sono affidate le attività e le funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore di cui al comma 1;

c) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;

d) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;

e) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

f) recupero aggio su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;

g) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:

i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento.

TITOLO I

RACCOLTA DEGLI INCASSI

Art. 2.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun

concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso della raccolta;

c) l'incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e prescritti nella settimana contabile di riferimento;

d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto *c)*;

e) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

h) il corrispettivo del concessionario solo per le scommesse refertate di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.

Art. 3.

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS

1. Il concessionario mette a disposizione di AAMS sul conto corrente di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/Giochi/SCO, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilità delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazioni rese disponibili da AAMS.

2. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtù del contratto di concessione, secondo le modalità previste dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.

Art. 4.

Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS

1. Gli importi dovuti dal concessionario e prelevati da AAMS, per conto del concessionario, dal conto corrente bancario vincolato di cui all'art. 3, sono versati sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato - Roma.

2. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtù del contratto di concessione, secondo le modalità previste dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.

3. A fronte del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari, la spesa è così ripartita:

a) montepremi;

b) imposta unica;

c) compenso per l'attività di gestione;

d) prelievo a favore dell'UNIRE.

TITOLO II

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SPESA

Art. 5.

Versamento delle competenze spettanti al concessionario

1. Il concessionario fattura con cadenza settimanale l'importo del corrispettivo di propria spettanza riferito alle scommesse refertate di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento e, proporzionalmente agli incassi della propria rete di vendita sulla base degli importi comunicatigli da AAMS.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è liquidato al concessionario da AAMS entro nove giorni dalla data di ricezione della fattura.

Art. 6.

Altri versamenti

1. I versamenti del prelievo a favore dell'UNIRE sono effettuati settimanalmente da AAMS.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTABILI

Art. 7.

Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto corrente bancario di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco, relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo decreto, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) contabilità bimestrale (modello IPP.amm.p., allegato 1) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS, con cadenza bisettimanale mediante il modello IPP.p. (allegato 2), sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detto modello IPP.p., debitamente completato dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, è trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre;

b) la contabilità di cui al comma *a)* è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 8.

Adempimenti contabili del concessionario in materia di saldo settimanale

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto corrente bancario, vincolato a favore di AAMS, di cui all'art. 3, relativo alla riscossione ed al versamento del saldo settimanale, nonché di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtù sia del contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali riscossi, e successivamente versati al relativo capitolo di entrata del bilancio di AAMS, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito dell'intero esercizio finanziario. Il prospetto è trasmesso direttamente all'Ufficio centrale di ragioneria presso AAMS, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato.

Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso dei modelli afferenti l'esercizio finanziario, da allegare alla contabilità giudiziale.

I versamenti dei saldi settimanali sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono effettuati da AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega degli stessi e dietro rilascio della ricevuta di versamento, da allegare in originale alla contabilità giudiziale;

b) contabilità bimestrale (modello IPP.amm.e., allegato 3) contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali riscossi, e successivamente versati al relativo capitolo di bilancio di AAMS, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto prospetto è trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre.

Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso i modelli IPP.r (allegato 4) afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilità bimestrale.

I versamenti dei saldi settimanali sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono effettuati da AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega degli stessi e dietro rilascio della ricevuta di versamento, da allegare in copia conforme all'originale alla contabilità bimestrale;

c) i predetti conti, giudiziali ed amministrativi, verranno resi separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 9.

Modalità di pagamento dei rimborsi e delle vincite

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite per importi complessivi uguali a quelli previsti agli articoli 20 e 21 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco, seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 105

ALLEGATO 1

Mod.IPP.amm.p.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE VINCITE E DEI RIMBORSI

Dal al

c/competenza-residui anno ....

"Scommesse ippiche a Totalizzatore"
Reso dal Concessionario: .... ***che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.***

Vincite e rimborsi prenotati			
periodo	***accreditati da AAMS***	***pagati***	***saldo***

......................., lì ....

Il Responsabile dei riscontri contabili

---

aams

Visto e riconosciuto regolare dalla Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Roma, lì .... ***Il Direttore***

ALLEGATO 2

Mod.IPP.p.

Riepilogo delle vincite e dei rimborsi da liquidare relativi alle "Scommesse ippiche a Totalizzatore"

Dal **al**

Concessionario:

Prenotazioni bisettimanali vincite e rimborsi – dal	Prenotazioni bisettimanali vincite e rimborsi – al		Vincite medie alte rimborsi tot.accreditato da AAMS	Importi liquidati vincite e rimborsi bimestre attuale	Saldo vincite e rimborsi
			a	b	c = a - b
		m.	€	€	€
		a.	€	€	€
		r.	€	€	€
		tot.	€	€	€
		m.	€	€	€
		a.	€	€	€
		r.	€	€	€
		tot.	€	€	€
		m.	€	€	€
		a.	€	€	€
		r.	€	€	€
		tot.	€	€	€
		m.	€	€	€
		a.	€	€	€
		r.	€	€	€
		tot.	€	€	€
		m.	€	€	€
		a.	€	€	€
		r.	€	€	€
		tot.	€	€	€
		m.	€	€	€
		a.	€	€	€
		r.	€	€	€
		tot.	€	€	€
		m.	€	€	€
		a.	€	€	€
		r.	€	€	€
		tot.	€	€	€
		m.	€	€	€
		a.	€	€	€
		r.	€	€	€
		tot.	€	€	€
		m.	€	€	€
		a.	€	€	€
		r.	€	€	€
		tot.	€	€	€

	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
Totali parziali bimestre attuale		€	€	€
		Saldi vincite e rimborsi non estinti nei bimestri precedenti	***Importi liquidati vincite e rimborsi bimestre attuale***	***Saldo vincite e rimborsi***
		a	*b*	*c = a - b*
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
Totali parziali bim. precedente		€	€	€
Totali generali		€	€	€

..........., lì ....

Il Responsabile dei riscontri contabili

ALLEGATO 3

Mod.IPP.amm.e.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI

Dal	Al
c/competenza-residui anno …………….	

"Scommesse ippiche a Totalizzatore"
Reso dal Concessionario: ………………………………………………………………………………   che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.

CESPITI DI ENTRATA	RISCOSSIONI NETTE	VERSAMENTI	DEBITO O CREDITO
Capitolo			
Competenza Erariale: .....% su Riscossioni lorde			

………………..…, lì ……….…………….

Il Responsabile dei riscontri contabili

----

aams

Visto e riconosciuto regolare dalla Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Roma, lì ………………

Il Direttore

ALLEGATO 4

Mod.IPP.r.

Riepilogo delle riscossioni delle "Scommesse ippiche a Totalizzatore"

Dal al

Concessionario:

Settimana contabile		Unità di scommessa	Incasso complessivo	Rimborsi		Incasso lordo	Aggio punti vendita	Vincite pagate dai punti vendita	Anticipi dei punti vendita da scontare nella settimana riferiti a settimane precedenti			Recupero aggio carature a rimborso	Incasso netto da versare
dal	al			pagati	prescritti				dal	al	importo		
			a	b	c	d = a - b - c	e = ...% d	f	g			h	i =a - b - e - f - g + h
		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€
Totali		n.	€	€	€	€	€	€			€	€	€

........., li ....

Il Responsabile dei riscontri contabili

06A01659

DECRETO 9 febbraio 2006.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000,00, previsto per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 58, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per la copertura della perdita di gettito realizzata per l'anno 2003 in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA, di cui al decreto legislativo n. 56/2000.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto in particolare il comma 58 del predetto art. 1 il quale prevede che per la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni, disponendo, altresì, che alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e integra, a decorrere dall'anno 2005, i trasferimenti soppressi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dello stesso comma 58 dell'art. 1 sopra richiamato, il decreto di riparto di cui trattasi deve essere predisposto sulla base della proposta delle regioni;

Considerato che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha deliberato in data 30 giugno 2005 una proposta per la ripartizione tra le regioni della somma prevista per la compensazione per l'anno 2003 delle minori entrate di cui trattasi, secondo gli importi riportati nell'allegato prospetto;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole sulla predetta proposta di riparto nella seduta del 24 novembre 2005;

Decreta:

Il finanziamento complessivo di euro 342.583.000,00 previsto per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 58, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, da destinare in favore delle regioni a statuto ordinario in relazione alla perdita di gettito dalle stesse realizzata per l'anno 2003 per effetto della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'art. 17, comma 22. della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ripartito secondo gli importi individuati nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 9 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Tassa automobilistica / accisa - Compensazione anno 2003

	tassa automobilistica + accisa anno 1997	tassa automobilistica anno 2003	accisa (lire 250) anno 2003	accisa (lire 242) anno 2003	totale tassa automobilistica + accisa anno 2003	differenza 2003 / 1997	percentuale sul totale perdite	riparto in base alla percentuale sulle perdite della compensazione statale
Piemonte	635.951.614,62	379.780.699,00	204.362.139,00	197.822.550,55	577.603.249,55	-58.348.365,07	12,21	41.840.829,28
Lombardia	1.316.999.556,91	854.792.044,73	414.299.723,47	401.042.132,32	1.255.834.177,05	-61.165.379,86	12,80	43.860.872,77
Liguria	225.738.419,96	113.120.437,69	72.251.894,75	69.939.834,12	183.060.271,81	-42.678.148,15	8,93	30.603.927,10
Veneto (*)	737.092.407,07	440.557.361,14	228.068.147,60	220.769.966,88	661.327.328,02	-75.765.079,05	15,86	54.330.121,06
Emilia R.	656.869.491,68	407.503.966,44	211.086.313,05	204.331.551,03	611.835.517,47	-45.033.974,21	9,43	32.293.258,33
Toscana	573.411.136,17	317.709.149,20	205.983.405,90	199.391.936,91	517.101.086,11	-56.310.050,06	11,79	40.379.180,95
Marche (*)	207.608.417,64	133.875.989,12	70.880.700,74	68.612.518,32	202.488.507,44	-5.119.910,20	1,07	3.671.416,87
Abruzzo	157.213.732,15	100.451.141,49	58.446.040,06	56.575.766,78	157.026.908,27	186.823,88	0,04	133.968,90
Umbria	132.212.966,17	76.366.946,41	42.876.495,33	41.504.447,48	117.871.393,89	-14.341.572,28	3,00	10.284.148,95
Lazio	746.153.855,48	455.263.476,45	273.819.443,14	265.057.220,96	720.320.697,41	-25.833.158,07	5,41	18.524.610,85
Campania	497.347.993,82	278.765.674,66	194.157.217,09	187.944.186,14	466.709.860,80	-30.638.133,02	6,41	21.970.193,88
Molise	33.594.145,53	23.240.560,00	10.871.353,99	10.523.470,66	33.764.030,66	169.885,13		0,00
Puglia (***)	422.853.745,14	250.313.192,80	142.000.000,00	137.456.000,00	387.769.192,80	-35.084.552,34	7,34	25.158.661,48
Basilicata	61.477.291,81	38.264.332,45	13.963.431,21	13.516.601,41	51.780.933,86	-9.696.357,95	2,03	6.953.128,12
Calabria (*)	200.042.122,22	102.856.861,62	82.276.748,59	79.643.892,64	182.500.754,26	-17.541.367,96	3,67	12.578.679,48
	6.604.586.896,37	**3.972.861.833,20**	**2.225.343.053,92**	**2.154.132.076,19**	**6.126.993.909,39**	**-477.742.872,10**	**100,00**	**342.583.000,00**

(*) gettito tassa automobilistica al netto delle manovre regionali

(***) dati comunicati per telefono

06A01660

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. n. 6 del 27 dicembre 2001;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

Vista la nota prot. n. 8468 del 30 marzo 2005 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, con la quale sono stati forniti i dati relativi ai settori economici della provincia, con riferimento al grado di sviluppo delle diverse attività ed alla loro incidenza percentuale sul reddito provinciale complessivo, alla consistenza numerica delle unità produttive e all'indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro per l'adempimento previsto dal secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali provinciali sia dei lavoratori dipendenti sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori autonomi;

Visto il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituito, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, il comitato provinciale dell'istituto di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 come segue:

membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Capuccini Oliviero (CGIL);

Ialacci Petronilla (CGIL);

Perugini Fabio (CGIL);

Selis Franco (CGIL);

Giulivi Fausto (CISL);

Corvi Claudio (CISL);

Bruschi Dario (CISL);

Terradura Giuseppe (UIL);

Tedeschi Stefano (UIL);

Tognellini Fausto (UGL);

Dottorini Alessandro (CIDA);

membri rappresentanti dei datori di lavoro:

Taschini Domenico (ASS. IND.);

Arata Alberto (ASS. IND.);

Liparoti Mario (Confagricoltura);

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Piemonti Federico (CNA-Confartigianato);

Spaccino Maria Rita (Coldiretti);

Casaioli Cristiana (Confcommercio);

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Perugia;

il dott. Giancarlo De Vecchi, direttore della Direzione provinciale del lavoro di Perugia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. o un suo delegato.

Il Comitato composto come sopra, a norma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 7 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DE VECCHI

06A01563

DECRETO 7 febbraio 2006.

Ricostituzione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, della speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli artigiani.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. n. 2/2006 del 7 febbraio 2006;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuale e plurime;

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi desunto dai dati in possesso dell'ufficio relativi alla partecipazione, alla stipulazione di contratti integrativi ed alla presenza in Commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia la speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani.

La Commissione, presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S., è composta come segue:

Membri di diritto:

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Perugia o un suo delegato;

il dott. Giancarlo De Vecchi - direttore della Direzione provinciale del lavoro di Perugia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Cruciani Leonello (Confartigianato);

Cova Francesca (Confartigianato);

Pinzarelli Daniele (C.N.A.);

Sarnari Daniele (C.N.A.).

La Commissione ha la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 7 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DE VECCHI

06A01564

DECRETO 7 febbraio 2006

Ricostituzione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, della speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale n. 33 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. n. 2/06 del 7 febbraio 2006;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuale e plurime;

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi desunto dai dati in possesso dell'ufficio relativi alla partecipazione, alla stipulazione di contratti integrativi ed alla presenza in commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto il primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia la speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri.

La Commissione, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato provinciale I.N.P.S., è composta come segue:

Membri di diritto:

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Perugia o un suo delegato;

il dott. Giancarlo De Vecchi - direttore della Direzione provinciale del lavoro di Perugia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Rossi Mario (Coldiretti);

Alessandretti William (Coldiretti);

Giammarroni Silvano (Conf. ital. agricolt.);

Facchini Stefano (Conf. ital. agricolt.).

La Commissione ha la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 7 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DE VECCHI

06A01565

DECRETO 7 febbraio 2006

Ricostituzione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, della speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. n. 2/2006 del 7 febbraio 2006;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuale e plurime;

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi desunto dai dati in possesso dell'ufficio relativi alla partecipazione, alla stipulazione di contratti integrativi ed alla presenza in commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia la speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali.

La commissione, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale I.N.P.S., è composta come segue:

Membri di diritto:

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Perugia o un suo delegato;

il dott. Giancarlo De Vecchi - direttore della Direzione provinciale del lavoro di Perugia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Pittola Marca (Confcommercio);

Ridolfi Giuseppe (Confcommercio);

Caccinelli Marco (Confcommercio);

Rossi Riccardo (Confesercenti);

La commissione ha la stessa durata del Comitato provinciale I.N.P.S.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 7 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DE VECCHI

06A01566

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2005.

Modifiche agli articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 2004), relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Visto l'art. 29, comma 2, del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:

«modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si rendano necessarie, possono essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149»;

Visto l'art. 13 (formazione degli insegnanti) del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:

«1. per le iniziative di formazione degli insegnanti della scuola mediante l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea specialistica di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, compresa l'organizzazione delle strutture di ateneo o interateneo previste dal predetto articolo, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 - —

2005 - € 10.500.000;

2006 - € 10.500.000.

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le università con criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario), dopo la pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione dell'art. 5 della legge n. 53/2003».

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005, di attuazione dell'art. 5 della legge n. 53/2005, e in particolare l'art. 2, comma 10, il quale prevede che «per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'art. 7 (Centro di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti), si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'art. 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 2004 e successive modificazioni dello stesso decreto ministeriale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al suddetto limite di spesa»;

Considerato che la formazione degli insegnanti viene attualmente svolta nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Ritenuto di dover modificare l'art. 13 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, secondo quanto disposto dal citato art. 2, comma 10, del decreto legislativo 17 ottobre 2005;

Visto l'art. 15 (scuole di specializzazione), commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:

«2. In esito alle procedure di revisione delle scuole di specializzazione per le professioni legali in attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e dell'art. 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 - —

2005 - € 1.000.000;

2006 - € 5.000.000.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le università in proporzione alla media tra il numero dei posti assegnati con il decreto ministeriale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive».

Considerato che le procedure di revisione delle predette scuole, in attuazione delle disposizioni di cui alle normative richiamate al comma 2 del menzionato art. 15, ancorché attivate, non sono state ancora completate e che non potranno essere concluse prima della fine del 2006;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di dovere continuare a sostenere finanziariamente le attuali relative iniziative e, quindi, di modificare, conseguentemente, il comma 2 del predetto art. 15;

Visto l'art. 21 (potenziamento della rete dell'alta formazione) del decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:

«1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una rete di scuole di dottorato di ricerca (in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale) direttamente correlata a corsi di studio di secondo livello, realizzata dalle università anche in convenzione con altre università, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere e con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le università che hanno costituito il consorzio interuniversitario denominato Istituto italiano di scienze umane (con sede in Firenze), quelle che hanno costituito il Consorzio interuniversitario di studi avanzati (con sede a Roma) e i politecnici di Milano e di Torino, che hanno costituito il Centro interuniversitario denominato alta scuola politecnica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 - € 6.400.000;

2005 - € 6.400.000;

2006 - € 15.200.000.

2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1, con criteri stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario), per una quota in parti uguali e per la restante quota tenendo conto del numero degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca delle università coinvolte nelle iniziative, dei rapporti con il mondo delle imprese e dei raccordi a livello internazionale.

3. Al termine del 2005, sulla base della valutazione positiva delle iniziative da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi di programma e dei risultati dei processi formativi delle stesse, può essere disposto il rinnovo degli accordi di programma, la istituzionalizzazione e l'accreditamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti».

Considerato che gli accordi di programma di cui al comma 1 del menzionato art. 21 hanno previsto l'avvio di iniziative con differenti caratteristiche e che sono stati impropriamente indicati al comma 2 dello stesso articolo criteri di ripartizione che non sono concretamente applicabili, come evidenziato anche dal Comitato;

Ritenuto pertanto di dovere ridefinire i commi 1 e 2 di tale articolo in coerenza con quanto sopra evidenziato;

Ritenuto, per le suesposte considerazioni, di dover modificare gli articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 13 (formazione degli insegnanti) del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, è sostituito come segue:

«1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture relative ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti, anche ai fini dell'art. 7 (Centro di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti) del predetto decreto, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 - —

2005 - € 10.500.000;

2006 - € 10.500.000.

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le università, presso le quali sono funzionanti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, con i criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Comitato.».

Art. 2.

L'art. 15 (scuole di specializzazione), comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, è sostituito come segue:

«2. Per le iniziative relative alle scuole di specializzazione per le professioni legali sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 -

2005 - € 1.000.000;

2006 - € 5.000.000.».

Art. 3.

L'art. 21 (Potenziamento della rete dell'alta formazione) del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, ai commi 1 e 2, è sostituito come segue:

«1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione (in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale), realizzata dalle università anche in convenzione con altre università, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese italiane e straniere, attraverso il sostegno alla sperimentazione per la costituzione di una rete:

a) di scuole di dottorato di ricerca, direttamente correlata a corsi di studio di secondo livello, con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le università che hanno costituito il Consorzio interuniversitario denominato Istituto italiano di scienze umane (con sede in Firenze) e quelle che hanno costituito il Consorzio interuniversitario di studi avanzati (con sede a Roma); ovvero,

b) di corsi di studio di secondo livello, direttamente correlata a scuole di dottorato, con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni dell'accordo di programma stipulato (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e i politecnici di Milano e di Torino, che hanno costituito il Centro interuniversitario denominato Alta Scuola Politecnica;

sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 - € 6.400.000;

2005 - € 6.400.000;

2006 - € 15.200.000.».

2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1:

quelli relativi al 2004 e 2005, in parti uguali;

quelli relativi al 2006, con criteri stabiliti con decreto del Ministro su proposta del Comitato in ordine ai risultati della valutazione di cui al comma 3.».

Art. 4.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 novembre 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 83

06A01625

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta con decreto 19 aprile 2002 è stata prorogata fino al 14 marzo 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto di Modena», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 26 novembre 2004, protocollo n. 67789;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c, con decreto 19 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 marzo 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01548

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999, è stata prorogata fino al 14 marzo 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96, del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 marzo 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01547

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r. l.», con decreto 26 marzo 1999, è stata prorogata fino al 14 marzo 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Considerato che con regolamento della Commissione (CE) n. 464/2004 del 12 marzo 2004 sono stati modificati alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che l'art. 8, lettera *c),* del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» stabilisce che nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura «prodotto ottenuto con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte"»;

Considerato che il Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte con decreto ministeriale 4 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996;

Considerato che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 marzo 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Art. 3.

La vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela Nocciola del Piemonte, riconosciuto con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01549

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visti i decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto 19 aprile 2002, è stata prorogata fino al 14 marzo 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto Veneto Berico Euganeo», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 marzo 2005, protocollo n. 61573;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già

prorogata con decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 marzo 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01550

DECRETO 9 febbraio 2006.

Autorizzazioni all'esercizio della pesca con il sistema «volante a coppia».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995;

Tenuto conto che il comune di Sciacca, con richiesta datata 18 gennaio 2006, prot. n. 169, segnala l'opportunità di una conferma della sperimentazione per gli anni 2006 e 2007 delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «Volante a coppia», già rilasciate per le unità abilitate con licenza al sistema «strascico», iscritte nei pertinenti Registri navi minori e galleggianti del locale Ufficio circondariale marittimo nonché l'estensione della sperimentazione per le unità in analoga situazione;

Visto che le autorizzazioni rilasciate in passato per la marineria di Sciacca non hanno originato turbative nell'esercizio dell'attività di pesca nell'area geografica interessata, con conseguenze sostanzialmente positive per il locale ceto peschereccio;

Considerata la necessità di assicurare in via generale la diversificazione dell'attività di pesca e conseguire corrispondentemente un minor sforzo di pesca a tutte le unità abilitate con licenza al sistema «strascico»;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Le unità munite di licenza con il sistema «strascico», iscritte nei pertinenti Registri navi minori e galleggianti dell'Ufficio circondariale marittimo di Sciacca, possono essere autorizzate, in via sperimentale, all'esercizio dell'attività con il sistema «volante a coppia» con le modalità di cui all'art. 17, punto 2, del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 1 gli armatori di entrambe le unità esercitanti «a coppia» devono inoltrare la richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma.

3. L'esercizio dell'attività con il sistema «volante a coppia», per la sperimentazione limitata agli anni 2006-2007, comporta contestualmente la sospensione delle licenze con il sistema «strascico», che dovranno essere consegnate alla locale Autorità marittima.

Art. 2.

1. L'esercizio dell'attività con il sistema «volante a coppia» è esteso agli armatori di unità munite di licenza di pesca con il sistema «strascico» nel rispetto delle medesime modalità di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

06A01582

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 gennaio 2006.

Peste suina africana - Misure sanitarie di lotta contro le pesti suine in Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001;

Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002;

Visto il regolamento CE n. 1774/2002;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;

Visto il regolamento della Commissione europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/362/CE, recante l'approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/363/CE, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna;

Visto il decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine (D.A.I.S) n. 12 del 25 maggio 2005 della regione Sardegna;

Viste le analisi epidemiologiche e le indicazioni tecniche fornite dagli esperti dell'Unità di crisi regionale;

Visto il notevole aumento del numero di focolai di Peste suina africana segnalati negli ultimi due anni nella regione Sardegna tale da indurre la Commissione europea ad effettuare una missione ricognitiva per valutare la situazione della peste suina in Sardegna dal 15 al 19 novembre 2004;

Visto il rapporto definitivo della citata missione degli esperti della Commissione europea (report SANCO/7369/2004), che nelle sue conclusioni raccomanda, tra l'altro, la revisione del sistema di indennizzo al fine di non incentivare la diffusione dolosa della malattia negli allevamenti a fini speculativi;

Rilevato che, per le caratteristiche biologiche della peste suina africana e della peste suina classica, la diffusione della malattia avviene quasi esclusivamente per contagio diretto tra animale malato e animale sano o per ingestione di alimenti contenenti carni suine infette e che tale evento si può verificare principalmente in caso di negligenza da parte del proprietario o del detentore dei suini nell'osservanza delle misure sanitarie esistenti, tanto che il fattore umano è considerato il più importante fattore di rischio nel determinismo di nuovi focolai;

Considerato che non è sempre possibile, da parte del veterinario pubblico ufficiale, accertare e dimostrare la sussistenza di dette violazioni alle norme sanitarie e che è invece possibile verificare oggettivamente in senso positivo la congruità della conduzione aziendale rispetto alle misure contenute nel piano di eradicazione delle pesti suine;

Tenuto conto che, in circostanze più rare, si possono verificare anche altre forme di contagio senza che vi sia da ravvisare colpa o dolo a carico dell'allevatore;

Ritenuto necessario e urgente, ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico della regione Sardegna nonché di quello nazionale e comunitario, potenziare le misure di lotta contro le pesti suine nella predetta regione, intervenendo, in particolare, sui criteri di indennizzo come richiesto dalla Commissione europea;

Preso atto del parere conforme espresso in proposito dal Centro di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche;

Ordina:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta contro le pesti suine nella regione Sardegna tenuto conto, in particolare, della endemicità della peste suina africana in detto territorio e delle modalità di sua diffusione.

2. Ai fini della presente ordinanza si intende per:

a) azienda: lo stabilimento agricolo o di altra natura, in cui vengono allevati o tenuti suini a titolo permanente o provvisorio;

b) azienda familiare per autoconsumo: azienda in cui sono allevati e macellati suini, in numero non superiore a quanto stabilito nell'allegato *B*, destinati all'esclusivo uso familiare. Detti animali non possono essere ceduti a terzi e possono essere movimentati solo verso un macello.

Art. 2.

Condizioni d'accesso agli indennizzi di cui alla legge n. 218 del 2 giugno 1988

1. La regione Sardegna assicura che gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, destinati agli allevatori nel caso di focolai di peste suina classica o peste suina africana, vengano corrisposti solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) l'azienda di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a),* deve:

1) risultare registrata nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;

2) essere autorizzata, con certificazione ufficiale, alla detenzione di suini ai sensi dell'art. 8 del decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine n. 12/2005 della regione Sardegna;

3) essere in possesso dei requisiti di biosicurezza di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b),* del decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine n. 12/2005 della regione Sardegna, verificando in particolare l'idoneità delle recinzioni;

4) effettuare e mantenere la registrazione delle vendite e delle macellazioni degli animali nei registri aziendali;

b) i servizi veterinari devono:

1) verificare, anche tramite controllo del registro aziendale, dei modelli 4 e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, che i dati di cui alla lettera *a)* numero 4), siano compatibili con i valori produttivi e riproduttivi minimi di cui all'allegato *A*;

2) verificare e vidimare, almeno semestralmente, i registri aziendali e la permanenza dei requisiti sanitari e di biosicurezza delle aziende;

c) il proprietario o detentore degli animali:

1) deve essere in possesso di adeguate conoscenze circa le prescrizioni poste a suo carico dalle vigenti normative sanitarie relative alle pesti suine e di aver rispettato i relativi obblighi;

2) non deve aver commesso, nei tre anni precedenti l'insorgenza del focolaio, violazioni delle disposizioni sanitarie riguardanti la registrazione delle aziende suinicole, l'identificazione, la registrazione e la movimentazioni di suini o il ripopolamento dell'azienda a seguito di focolaio.

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, deve essere certificata mediante una relazione tecnica dei servizi veterinari dell'azienda USL territorialmente competente, da allegare alla richiesta d'indennizzo avanzata all'Assessorato regionale alla sanità, il quale verifica la completezza dei dati contenuti nella predetta relazione rispetto a quelli fissati nella presente ordinanza.

3. Se a seguito di un focolaio non sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, gli animali devono essere sottoposti ad abbattimento e distruzione con spese a totale carico del relativo detentore o proprietario e con esclusione di qualsivoglia forma di indennizzo, compresi quelli di cui alla legge n. 218/1988.

Art. 3.

Divieti

1. È vietato l'esercizio della fecondazione naturale in forma itinerante.

Art. 4.

Informazione

1. Al fine di permettere agli allevatori di acquisire le necessarie conoscenze circa i propri doveri nell'ambito del piano di eradicazione delle pesti suine di cui alla Decisione n. 2005/362/CE, la regione Sardegna assicura, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie, l'intensificazione delle attività di divulgazione sanitaria provvedendo anche mediante diramazione di istruzioni scritte agli stessi allevatori. La predetta attività può essere svolta anche avvalendosi delle associazioni di categoria e delle organizzazioni professionali che sono autorizzate a fornire la propria collaborazione alle autorità sanitarie nella predetta attività informativa.

Art. 5.

Determinazione del valore di mercato dei suini

1. L'indennità da corrispondere a favore dei proprietari o detentori degli animali abbattuti, le cui aziende risultino conformi alle condizioni di cui all'art. 2, è calcolata sulla base del valore di mercato riferito al periodo di abbattimento per ciascuna categoria, rilevato dai Bollettini ISMEA.

2. In caso di focolaio di malattia nelle aziende di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, o negli allevamenti suini esistenti all'interno di pascoli comunali autorizzati, per gli animali abbattuti l'indennizzo riconosciuto è pari al valore di mercato rilevato sui Bollettini ISMEA alla categoria «suini da ingrasso» o per i lattonzoli alla categoria «suini dalla nascita fino a 15 kg».

3. Nel caso in cui alcune categorie di suini non risultino dai rilevamenti ISMEA, il valore di mercato di tali animali è stabilito dalla Commissione regionale, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 298/1989, con il compito di verificare il calcolo dell'ammontare complessivo da corrispondere agli aventi diritto.

Art. 6.

Controlli sulle movimentazioni

1. Nel controllo del territorio le autorità e gli organi sanitari sono invitati ad avvalersi delle forze dell'ordine a supporto delle proprie attività, con particolare riferimento ai trasporti di animali su strada.

La presente ordinanza ha validità dodici mesi dalla data della pubblicazione.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 103

ALLEGATO *A*

PARAMETRI RIPRODUTTIVI DELLE AZIENDE SUINICOLE

	Aziende intensive		Aziende estensive	
	Valore medio	Valore minimo	Valore medio	Valore minimo
Parti/anno/scrofa	2,1	1,9	1,8	1,5
Suinetti/anno/scrofa	20	17	17	12
Rapporto verri/scrofe	1:20 (Fec. naturale) 1:80 (Fec. artificiale)	1:20 1:50	1:18 circa	

	Aziende intensive		Aziende estensive	
	Valore medio	Valore massimo	Valore medio	Valore massimo
Quota di rimonta/anno	25%	35%	20%	25%

Tolleranza massima rispetto ai valori riportati: 20%.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI PER AUTOCONSUMO FAMILIARE

Consistenze massime autorizzate:

Scrofe in attività riproduttiva: massimo n. 2, con eventuale nidiata di età inferiore ai 70 giorni.

Verri: massimo n. 1.

Suini da ingrasso di età superiore ai 70 giorni: massimo n. 2.

Totale suini di età superiore ai 70 giorni contemporaneamente presenti in allevamento: massimo n. 3 capi.

06A01733

ORDINANZA 23 gennaio 2006.

Blue tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, recante il regolamento di Polizia veterinaria;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla decisione 2005/434/CE del 9 giugno 2005 per quanto riguarda i movimenti di animali a partire dalle zone soggette a restrizione;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001 e le disposizioni emanate con provvedimenti del Direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18 del 19 gennaio 2005 circa l'impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2005/723/CE del 14 ottobre 2005;

Visto il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004;

Vista la nota prot. DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del 14 ottobre 2005 con la quale sono stati forniti chiari-

menti sull'impiego del vaccino inattivato e considerate le indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua utilizzazione;

Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili nelle dosi necessarie a soddisfare i bisogni nazionali sono quelli vivi attenuati in quanto la disponibilità di vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti, è limitata;

Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la possibilità di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;

Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato al Ministero della salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale;

Considerato che l'ordinanza 25 ottobre 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 2 dicembre 2004, recante norme relative alla movimentazione degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini è scaduta il 12 novembre 2005;

Considerato che l'ordinanza 8 febbraio 2005 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2005, concernente norme relative alla campagna di vaccinazione 2004/2005 e alla regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili in tema di febbre catarrale degli ovini è scaduta il 31 dicembre 2005;

Ritenuto necessario adottare nuove disposizioni in ordine alla campagna di vaccinazione per la Blue Tongue 2005-2006;

Ordina:

Art. 1.

1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2005-2006, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2006 nel caso in cui sia impiegato il vaccino vivo attenuato e senza prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato:

a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I alla presente ordinanza, dando priorità agli animali destinati alla rimonta, secondo le modalità già stabilite con protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA. VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004 e nota prot. DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del 14 ottobre 2005 oltre alle indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua utilizzazione;

b) gli animali della specie bovina e bufalina, ai soli fini dello spostamento, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera *a)*.

2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono avvalersi di veterinari aziendali appositamente formati e autorizzati.

3. In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una deroga all'obbligo di vaccinazione nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2005-2006, disciplinando inoltre le movimentazioni e informandone preventivamente il Ministero della salute e le altre regioni e province autonome.

4. In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, nel caso dell'impiego del vaccino vivo attenuato, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proroga nell'attuazione della stessa campagna di vaccinazione, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2006.

5. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera *a)*, possono utilizzare eventuali nuovi vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilità degli stessi, in tal caso non deve essere considerato il termine per la campagna di vaccinazione previsto al comma 1.

6. L'allegato I della presente ordinanza, conforme alla Decisione 2005/393/CE e successive modifiche, può essere modificato in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, con successivo provvedimento del Ministero della salute.

Art. 2.

1. La movimentazione degli animali, dalle zone di protezione e di sorveglianza, può avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:

a) si tratta di animali vaccinati da più di trenta giorni e da non più di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;

b) il piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi è attività di *Culicoides Imicola* adulti.

2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:

a) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;

b) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.

Art. 3.

1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimentati su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno 48 ore prima dell'invio della partita;

b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;

c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, o dall'azienda di origine, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita;

d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando ciò non sia possibile gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.

2. Non è consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.

3. In deroga al comma 1, lettera *c)*, e limitatamente ai bovini e bufalini, è ammessa la sosta, preferibilmente nelle ore diurne, per una durata massima di permanenza degli animali non superiore a 6 ore presso specifiche strutture individuate dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori (APA) ed autorizzate dalle regioni che devono dare immediata comunicazione delle strutture autorizzate al Ministero della salute. Tali strutture, possono operare solo nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a) devono essere sotto costante vigilanza da parte del servizio veterinario della ASL territorialmente competente, il quale provvederà ad effettuare l'invio al macello degli animali oggetto dello spostamento sotto vincolo sanitario, informando il servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e compilando la certificazione di accompagnamento (modello 4);

b) sia compresa entro il raggio di 1 km dalla struttura autorizzata, almeno una stalla con animali sentinella individuata ai sensi del piano nazionale di sorveglianza;

c) gli animali oggetto di spostamento dovranno essere sottoposti a trattamento con «insettorepellenti», certificato dal veterinario responsabile della struttura in conformità a quanto disposto dal comma 1, lettera *d)*.

Art. 4.

1. È consentita la movimentazione di animali da macello non vaccinati, provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso macelli situati in tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per Blue Tongue alle seguenti condizioni:

a) sia dato adeguato preavviso al Servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;

b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole;

c) gli animali siano spostati nelle ore diurne e siano macellati nello stesso giorno di arrivo;

d) qualora non sia possibile rispettare limiti orari, in deroga alla lettera *c)*, i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi;

e) gli animali siano inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario;

f) l'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione annotata in calce sul documento di accompagnamento (modello 4) della partita stessa e successivamente trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di origine.

Art. 5.

1. È consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di 48 ore via fax al Servizio

veterinario della ASL di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;

b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura «animali di età inferiore alle 4 settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza «.......» ed essere integrato riportando:

1) i codici identificativi degli animali;

2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato;

c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.

2. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure:

a) prima dell'arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati 15 soggetti sieronegativi da utilizzare come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini;

b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.

3. Le prescrizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso di movimentazione di vitelli da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.

Art. 6.

1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità rilevati, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte del servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 7.

1. Agli aventi diritto sono concessi dalle regioni indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevati dagli Assessorati regionali competenti, nonché indennizzi per i danni indiretti alle aziende di allevamento sottoposte alla restrizione della movimentazione a seguito di provvedimenti emessi dall'autorità sanitaria per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.

2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilità di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità fino al 31 dicembre 2006.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 104

ALLEGATO I

Regione Sardegna: province di Cagliari, Orsitano, Nuoro e Sassari.

Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

Regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa.

Regione Umbria: province di Perugia e di Terni.

Regione Sicilia: province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Regione Basilicata: province di Matera e Potenza.

Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Regione Puglia: province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Regione Molise: province di Campobasso e Isernia.

Regione Abruzzo: provincia de L'Aquila tranne i comuni della ASL di Avezzano-Sulmona, Chieti su tutto il territorio provinciale.

Regione Marche: province di Ascoli Piceno e Macerata.

06A01734

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Gavirate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 634 del 16 gennaio 2006, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Gavirate ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Gavirate il giorno 16 gennaio 2006, a seguito della massiccia partecipazione del personale all'assemblea sindacale tenutasi il 16 gennaio 2006;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Gavirate il giorno 16 gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 febbraio 2006

Il direttore regionale reggente: PALITTA

06A01536

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2006.

Revoca di autorizzazione, all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese, alla società «Puntocaf S.r.l.», già «Cidec Marche S.r.l.», con sede in Chieti Scalo, via Benedetto Croce n. 173, concessa con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 7 aprile 1997.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca dell'autorizzazione concessa con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 7 aprile 1997, con il quale il «Cidec Marche S.r.l.», con sede originariamente ad Ascoli Piceno, in Corso V. Emanuele n. 21 e, con decorrenza dal 29 aprile 2002, con sede in Chieti Scalo, via B. Croce n. 173, con la nuova denominazione «Puntocaf S.r.l.», veniva autorizzato all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese ed iscritta al n. 37 dell'albo dei Centri di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con decreto del 7 aprile 1997, n. 37, il direttore generale del Dipartimento delle entrate autorizzava la «Cidec Marche S.r.l.», con sede in Ascoli Piceno, Corso V. Emanuele n. 21, costituita dal Cidec centro servizi di Ascoli Piceno e dal Cidec centro servizi di S. Benedetto del Tronto, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese. Tale decreto richiamava il precedente decreto del 18 dicembre 1996, che aveva autorizzato la costituzione dei citati Centri servizi Cidec di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto, e richiamava, altresì, la delega irrevocabile che la Confederazione italiana degli esercenti e commercianti dell'Attività del terziario del turismo e dei servizi (Cidec), con sede in Roma, alla via Appia Nuova n. 8, che ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, doveva previamente delegare tutti i C.A.A.F. ad essa aderenti, aveva rilasciato per entrambi. Il presidente del Cidec, con dichiarazione sostitutiva in data 8 novembre 1996 precisava che il costituendo C.A.A.F. era stato autorizzato ad operare presso le «sole strutture periferiche situate nel territorio della regione Marche».

Con verbale di assemblea straordinaria del 20 febbraio 2002, il «C.A.A.F. Cidec Marche S.r.l.» deliberava lo spostamento della sede sociale dalle Marche in Abruzzo, in Chieti Scalo, al viale B. Croce n. 173, nonché il mutamento della ragione sociale in Eurocaf S.r.l. e, successivamente, in data 29 aprile 2002, in Puntocaf S.r.l.

Dopo ripetute richieste di questa Direzione, il rappresentante della Puntocaf S.r.l. in data 18 ottobre 2002 comunicava di non poter trasmettere la nuova delega del Cidec nazionale ad operare in Abruzzo, precisando di ritenere comunque di operare nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Con nota prot. n. 47871 del 25 marzo 2003 la Direzione centrale Audit e Sicurezza riteneva opportuno che si effettuasse un accesso presso la sede della Puntocaf S.r.l. per verificare il trasferimento della sede legale in Abruzzo e l'effettivo svolgimento dell'attività in assenza di apposita delega della propria associazione nazionale, con conseguente richiesta di adeguamento al dettato normativo, pena la cessazione dell'attività nella regione Abruzzo.

Effettuato l'accesso, questa Direzione regionale, con verbale dell'8 aprile 2003 assegnava un termine di quindici giorni, termine successivamente prorogato di ulteriori venticinque giorni, al rappresentante legale del CAF, per far pervenire alla Direzione regionale la nuova delega dell'associazione Cidec ad operare nella regione Abruzzo.

Con nota del 21 maggio 2003 il rappresentante legale comunicava di non disporre della nuova delega, contestando l'unita nota del Direttore nazionale del Cidec, dell'8 maggio 2003, nella quale si precisava che al fine di ottenere una nuova delega, l'ex Cidec Marche avrebbe dovuto regolarizzare la sua posizione ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413/1991 e art. 32 del decreto legislativo n. 241/1997, conseguendo il prescritto numero minimo di 300 associati e la loro regolarizzazione iniziale ed annuale con il pagamento della quota associativa con delega INPS e/o RID.

Con provvedimento prot. n. 20494 del 6 giugno 2003 la scrivente disponeva la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale alle imprese nei confronti della «Puntocaf S.r.l.».

Pertanto:

Preso atto dell'attuale mancata esibizione della nuova delega, necessaria in quanto l'originaria autorizzazione era limitata al solo territorio della regione Marche;

Acquisito il parere della Direzione centrale normativa e contenzioso;

Accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti sia dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia dall'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Rilevata l'importanza che nell'ambito della disciplina dei Centri di assistenza fiscale è stata attribuita dal legislatore al rapporto fiduciario tra gli stessi C.A.A.F. e le associazioni nazionali di categoria Cidec non può essere qualificata come «mero atto istruttorio», essendo specificamente richiesta dagli articoli 78 della legge n. 413/1991 e 32 del decreto legislativo n. 241/1997 sopra citati,

Si dispone

la revoca dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1997.

Il presente provvedimento verrà notificato al «Puntocaf S.r.l.» e copia dello stesso sarà inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, alla Direzione centrale audit e sicurezza e alla Confederazione italiana degli esercenti e commercianti della attività del terziario e del turismo e dei servizi (Cidec).

Riferimenti normativi.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001.

Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Decreto ministeriale del 1992, n. 494.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 39, comma 4.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Decreto ministeriale del 7 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1997.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 7 febbraio 2006

Il direttore regionale: PIRANI

06A01584

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Art. 1.

Mancato funzionamento

In base alle attribuzioni conferitigli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per la giornata del 12 gennaio 2006, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 10 alle ore 12,30, dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Terni.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 10 alle ore 12,30 nella giornata del 12 gennaio 2006 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Terni con nota prot. n. 110 del 16 gennaio 2006, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 18 gennaio 2006, prot. n. 237, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 9 febbraio 2006

Il direttore regionale: TIEZZI

06A01537

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Art. 1.

Mancato funzionamento

In base alle attribuzioni conferitigli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per la giornata del 18 gennaio 2006, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 11 alle ore 14, dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 11 alle ore 14 nella giornata del 18 gennaio 2006 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 26/r, del 7 febbraio 2006, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota dell' 8 febbraio 2006, prot. n. 688, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 9 febbraio 2006

Il direttore regionale: TIEZZI

06A01538

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della circoscrizione Napoli 2 dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registrato n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Viste la nota prot. n. 2006 del 25 gennaio 2006 dell'Ufficio provinciale di Napoli, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare della circoscrizione Napoli 2 nel giorno 23 gennaio 2006 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio in oggetto è da attribuirsi alla notevole partecipazione del personale alle assemblee sindacali indette dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. comparto Agenzie fiscali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 97 del 1° febbraio 2006, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della circoscrizione Napoli 2 dell'Ufficio provinciale di Napoli, nel giorno 23 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° febbraio 2006

Il direttore regionale: LIBUTTI

06A01539

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1133 del 25 gennaio del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 16 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblee sindacali distinte indette dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutesi dalle ore 11,30 alle ore 12,30, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 2082 in data 1° febbraio 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01498

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1133 del 25 gennaio 2006 del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Breno, nel giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 2083 in data 1° febbraio 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nel giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01497

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nella giornata del 13 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, cha ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 218 del 13 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 13 gennaio 2006, dalle ore 12,00 alle ore 12,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 12,00 alle ore 12,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 1952 in data 31 gennaio 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 13 gennaio 2006 dalle ore 12,00 alle ore 12,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01499

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nella giornata del 12 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, cha ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del-

l'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 218 del 13 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 12 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11,00;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11,00, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 1951 in data 31 gennaio 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 12 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11,00.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01500

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nella giornata dell'11 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, cha ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 218 del 13 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 11 gennaio 2006, dalle ore 12,00 alle ore 12,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 12,00 alle ore 12,15, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 1950 in data 31 gennaio 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 11 gennaio 2006 dalle ore 12,00 alle ore 12,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A01501

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 febbraio 2006, n. **7.**

Gestione del bilancio dello Stato - Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri

All'U.C.R. presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

La legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 2005), proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica nell'ambito del processo di aggiustamento strutturale dei conti pubblici, reca talune disposizioni che incidono sulla gestione del bilancio dello Stato e su quella di gran parte delle Amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni presentano carattere strutturale, in quanto l'azione di contenimento è prevista in via continuativa a decorrere dall'anno 2006 e concernono spese sulle quali è già stata avviata la predetta azione con la legge finanziaria per l'anno 2005, che ha previsto il coinvolgimento di tutte le pubbliche amministrazioni.

In ragione di quanto sopra esposto, la legge finanziaria 2006, per quanto riguarda le disposizioni volte al contenimento delle spese di cui ai commi 9, 10, 11, 22 e 56, conferma il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Si ritiene, poi, necessario rappresentare che, in linea di principio, rimane in vigore la regola del 2 per cento prevista dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge fmanziaria 2005), salvo specifiche norme derogatorie.

Per quanto riguarda i Fondi di riserva per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine, si producono in allegato gli elenchi aggiornati dei limiti agli utilizzi dei Fondi medesimi (allegati 1 e 2).

Ai fini di una puntuale ed omogenea applicazione da parte delle Amministrazioni interessate, appare opportuno fornire, indicazioni e chiarimenti su taluni aspetti applicativi delle norme in discorso.

Comma 5: Proventi derivanti dalla vendita di immobili.

Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, i maggiori proventi, rispetto a quelli iscritti nel bilancio a legislazione vigente, derivanti dalla vendita di immobili appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, sono destinati alla riduzione del debito. Pertanto, tutte le disposizioni specifiche antecedenti l'entrata in vigore della legge finanziaria 2006, che prevedono la riassegnazione di entrate correlate alla vendita del patrimonio immobiliare statale, sono inapplicabili per effetto della citata norma. Eventuali future destinazioni sono subordinate alla previa verifica, con la Commissione europea, della loro compatibiità con gli obiettivi stabiliti nel programma di stabilità e crescita.

Commi 7-8: Limitazione all'assunzione di impegni per le Amministrazioni dello Stato.

Il comma 7 prevede per le Amministrazioni dello Stato l'assunzione mensile di impegni di spesa non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna unità previsionale di base, con esclusione del comparto della sicurezza e del soccorso (Forze di polizia civili e militari - Vigili del fuoco - Capitanerie di porto) nonché di talune categorie di spese, tra le quali rilevano, in quanto aventi natura obbligatoria, quelle relative ai trasferimenti agli enti territoriali (Regioni, province e comuni) e alle università.

Sui capitoli allocati nelle unità previsionali di base interessate, in sede di avvio della gestione del bilancio dello Stato per l'anno 2006, sono state effettuate, tramite il Sistema Informativo, operazioni di accantonamento volte ad assicurare il rispetto del limite mensile di 1/12 di impegnabiità, accantonamenti che verranno gestiti e monitorati dagli Uffici centrali del bilancio in relazione agli adempimenti di competenza. Detti Uffici assicurano la massima consueta disponibilità per garantire alle Amministrazioni il più corretto e pertinente svolgimento delle operazioni consentite dalla disposizione. Gli stessi Uffici centrali del bilancio valuteranno le spese da ricondurre nell'ambito di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle non frazionabili in dodicesimi. Conseguentemente, procederanno, nei

casi previsti, alla verifica della tipologia della spesa impegnata, in ordine ai presupposti per la non applicabilità della limitazione e alle relative operazioni di disaccantonamento.

Al di fuori delle esclusioni tassativamente indicate dalla norma, tutte le altre tipologie di spesa rientrano nella previsione normativa.

Il medesimo comma 7 fa riferimento alle unità previsionali di base in relazione alle quali vige il limite di impegnabilità nei termini sopra descritti; l'applicazione di fatto non può che riguardare i singoli capitoli nelle stesse ricompresi. L'operazione preliminare che dovrà essere effettuata a cura degli Uffici centrali del bilancio, d'intesa con le Amministrazioni, sarà quella di adeguare gli accantonamenti automatici operati dal Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato sui capitoli oggetto di esclusione. Si potrà, in tal modo definire l'importo complessivo, per ciascuna unità previsionale di base, da gestire per dodicesimi.

Una nuova procedura informatica permetterà di adeguare mensilmente le risorse da gestire e di effettuare, ove necessario, disaccantonamenti compensati da corrispondenti accantonamenti.

Per quanto riguarda le spese per trasferimenti agli enti e organismi della pubblica amministrazione diversi dallo Stato si applicherà la stessa procedura limitativa di assunzione degli impegni. Tuttavia, qualora i soggetti beneficiari dovessero sostenere con la somma trasferita anche spese per le quali è prevista l'esclusione, dovranno formalmente rappresentare tale circostanza alla competente Amministrazione e all'Ufficio centrale del bilancio. Una volta effettuati gli opportuni riscontri, sarà possibile dare corso alle assegnazioni escluse dal vincolo *de quo*.

Appare il caso di precisare che per le spese gestite con ordini di accreditamento e per quelle decentrate ai sensi della legge n. 908 del 1960, l'applicazione della norma può essere demandata ai funzionari che ricevono le relative risorse.

Il comma 8, poi, assicura la necessaria flessibilità del bilancio con la confermata possibilità di disporre variazioni compensative nei limiti, peraltro, previsti dalle vigenti disposizioni contabili.

Le risorse derivanti dalle variazioni di bilancio adottate nel corso della gestione non rientrano nell'ambito della disciplina del comma 7, tranne quelle compensative disposte ai sensi dell'art. 18, comma 20, della legge di approvazione del bilancio (legge n. 267 del 23 dicembre 2005), quelle adottate con decreto del Ministro competente e quelle provenienti da riassegnazioni di entrate.

Commi 9, 10 e 11: Spese per studi e consulenze - spese di rappresentanza, pubblicità, ecc. - spese per autovetture.

I commi 9, 10 e 11 dispongono che, a decorrere dall'anno 2006, le spese da effettuare per determinate categorie non possono superare il 50 per cento di quelle sostenute nell'anno 2004. Con tale percentuale vengono modificati ed uniformati i limiti stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno 2005.

Appare opportuno precisare, ai fini di una corretta attuazione della normativa, che, in relazione alla natura del bilancio dello Stato, il richiamo alla «spesa sostenuta» è da intendersi riferito alla «spesa impegnata».

Circa le esclusioni dalla limitazione della spesa, si segnala:

Comma 9 - non si applica alle Università, agli Enti di ricerca e agli organismi equiparati;

Comma 10 - non prevede esclusioni;

Comma 11 - non si applica alle Amministrazioni operanti nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica.

I predetti commi 9, 10 e 11, inoltre, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo comma 12.

Le Amministrazioni individueranno, d'intesa con il coesistente Ufficio centrale di bilancio, i limiti di spesa che dovranno essere comunicati, nel più breve tempo possibile, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Ufficio I.

Una volta definito il limite delle risorse utilizzabili, è da ritenere che, ove necessario, si debba intervenire rinegoziando contratti già in essere per ricondurre la spesa nell'ambito del predetto limite, se del caso, anche riducendo il livello delle prestazioni previsto dal preesistente rapporto contrattuale.

Infine, si precisa che in caso di enti istituiti successivamente al 2004 e non risulti, quindi, possibile rapportarsi alla spesa effettuata in quell'esercizio, il dato relativo all'anno 2005 costituirà il parametro di riferimento. In caso di istituzione nel corso del 2006, l'ente interessato potrà conferire incarichi di consulenza e di studio limitatamente ai casi di assoluta e inderogabile necessità.

Per quanto riguarda il comma 9, con particolare riferimento alle modalità di attuazione ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione, persone fisiche e/o giuridiche, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, si rinvia alle linee di indirizzo riportate nelle circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 5 dell'11 febbraio 2005 e n. 23 del 14 giugno 2005.

Commi 15-16: Istituzione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese.

In ordine alla istituzione, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di un Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese (comina 15), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla procedura prevista per l'utilizzazione del predetto Fondo.

Atteso che la destinazione delle disponibilità di ciascun Fondo dovrà riguardare le tipologie di interventi in esso confluite, si segnala l'opportunità che i Ministeri interessati attivino rapidamente le procedure (comma 16) ivi previste, al fine di consentire l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, dei decreti di variazione al bilancio — che dovranno altresì essere inviati alla Corte dei conti per la registrazione — per pervenire alla concreta utilizzazione e gestione delle risorse.

In allegato alla presente circolare viene prodotto un elenco, per Amministrazione, dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese da ripartire secondo le procedure sopra indicate (allegato n. 3).

Comma 20: Fondi per la flessibilità del bilancio.

Il comma riduce del 10 per cento le autorizzazioni di spesa regolate per legge con le specifiche eccezioni tassativamente previste dalla norma. Inoltre, il comma istituisce in ciascuno stato di previsione della spesa un Fondo di parte corrente ed un Fondo in conto capitale con dotazioni pari al 10 per cento degli stanziamenti ridotti ai sensi del primo periodo del comma. Detti Fondi sono destinati ad essere ripartiti nel corso della gestione per provvedere alle sopravvenute maggiori esigenze delle spese oggetto della riduzione.

La norma prevede che la ripartizione del Fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Si sottolinea che, diversamente da analoghe precedenti disposizioni, i decreti in questione vanno trasmessi alla Corte medesima, che li acquisisce per la registrazione, a cura degli Uffici centrali del bilancio. Gli stessi provvederanno all'aggiornamento dei dati contabili del sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti, attraverso l'utilizzo di una nuova procedura.

Nell'allegato n. 4 vengono indicati i capitoli e le autorizzazioni di spesa che, per quanto sopra specificato, possono essere integrati mediante l'utilizzo dei Fondi in questione.

Comma 21: Sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione dei titoli di pagamento.

La norma affida importanti e delicati compiti agli Uffici centrali del bilancio in ordine all'andamento delle spese riferite sia al complesso dello stato di previsione del Ministero interessato, sia a singole unità previsionali di base e relativi capitoli, al fine di assicurare il rispetto delle originarie previsioni. Nel caso di segnalazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio di andamenti della spesa, tali da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, la disposizione prevede che il Ministro competente sospenda, anche in via temporanea, l'assunzione di impegni o l'emissione di titoli di pagamento.

Gli Uffici centrali del bilancio, ai fini della prevista segnalazione, potranno utilizzare i dati sull'andamento della spesa resi disponibili dalle procedure del monitoraggio in corso, opportunamente adeguate.

Analoga sospensione può essere disposta su segnalazione del Servizio di controllo interno quando si verificano i presupposti indicati dalla norma stessa; a tal fine, il Servizio in parola potrà utilmente raccordarsi con il coesistente Ufficio centrale del bilancio per l'eventuale acquisizione di elementi o informazioni che possano contribuire alla valutazione degli andamenti della spesa.

Circa le variazioni compensative di cui all'ultimo periodo del comma 21, si precisa che le stesse non possono che essere individuate in quelle già previste da norme contabili vigenti che ne attribuiscono la facoltà dell'adozione, con atto amministrativo, al Ministro dell'economia e delle finanze o al Ministro competente.

Comma 22: Obbligo di adesione alle convenzioni.

La norma prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi della spesa per beni e servizi (da intendersi anche come consumi intermedi) le Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenute ad aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero a utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili. L'accertamento del presupposto di tale obbligo è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi 32-33-34: Limitazioni ai pagamenti.

Il comma 32 fissa il limite complessivo dei pagamenti per spese di investimento che ANAS S.p.a. potrà effettuare nel corso dell'anno 2006. Tale limite opera a prescindere dalla provenienza delle risorse con le quali le predette spese vengono finanziate (trasferimenti da bilancio dello Stato, mutui, risorse proprie, ecc.).

Il comma 33 stabilisce che i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dal Fondo Innovazione Tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982, non possono superare l'importo complessivo di cui al comma in esame. Si precisa che il predetto limite opera ovviamente per tutti i pagamenti disposti, a prescindere dalla provenienza delle risorse che alimentano il Fondo stesso.

Per consentire il monitoraggio dei flussi di cassa di cui ai commi 32 e 33, ANAS S.p.A. e il Ministero delle attività produttive comunicano entro la fine di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Ufficio III, i pagamenti effettuati nel mese precedente, specificando la natura dell'intervento che li ha originati.

Il comma 34 dispone che il complesso dei pagamenti effettuati da ciascun Ministero per spese relative ad investimenti fissi lordi (categoria economica 21), non puo superare nell'anno 2006 il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004. Al fine di agevolare la verifica del rispetto della disposizione in esame, si allega alla presente circolare un elenco (allegato 5) con l'indicazione dell'ammontare del limite ai pagamenti di ciascuna Amministrazione.

Commi 35-40: Limitazioni e vincoli alle contabilità speciali.

I commi da 35 a 37 prevedono un vincolo per i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: i pagamenti per il 2006 non possono superare l'importo corrispondente all'80% di quello rilevato nell'esercizio 2005.

Le disposizioni prevedono, peraltro, specifiche esclusioni (contabilità speciali di servizio, ecc.) e deroghe che possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In primo luogo, appare opportuno precisare che le disposizioni non riguardano le contabilità speciali di tesoreria unica che, infatti, non sono state istituite ai sensi della richiamata normativa, bensì in applicazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Si precisa, poi, che tra le esclusioni sono da comprendere le contabilità speciali degli organi periferici delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle sedi provinciali dell'INPS, quelle aperte per interventi di emergenza e per le aree depresse, quelle per l'innovazione tecnologica, quelle di servizio istituite per operare girofondi di entrate fiscali e contributive. La norma, inoltre, non si applica per mancanza di base completa a tutte le contabilità speciali aperte nel corso dell'anno 2005.

Relativamente alle deroghe, i soggetti interessati dovranno inoltrare le richieste motivate e documentate di deroga al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza.

In ordine ai commi da 38 a 40 si fa presente che il versamento all'entrata statale del 60% delle giacenze deve essere imputato al Capo X, capitolo 3380.

Poiché il versamento diretto da parte delle Tesorerie provinciali dello Stato, è previsto solo nel caso di inadempimento da parte dei titolari delle contabilità speciali aperte ai sensi della richiamata normativa, si segnala che per i c/c di tesoreria centrale provvederà, in caso di inadempienza del titolare, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XII.

Qualora la mancata movimentazione di alcuni conti fosse dovuta al venir meno delle relative finalità, i titolari dovranno versare al citato capitolo di bilancio l'intero importo giacente sugli stessi conti e chiederne contestualmente la chiusura al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.

Per sopravvenute esigenze nel corso dell'anno 2006, non fronteggiabili con il residuo 40% di giacenze, i titolari dei conti dovranno fare richiesta, ai sensi del comma 40, all'Amministrazione competente per ottenere, a carico dell'apposito fondo istituito ai sensi del medesimo comma, la restituzione parziale delle somme versate.

Comma 46: Riassegnazioni di entrate.

La disposizione limitativa prevede che le riassegnazioni di entrate, a decorrere dall'anno 2006, non potranno superare, per le spese che hanno impatto diretto sul conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. Restano escluse, per espressa menzione, quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Le riassegnazioni da disporre nel rispetto dei suddetti limiti sono quelle che riguardano le seguenti categorie economiche assoggettate al monitoraggio: «Redditi da lavoro dipendente» (Cat. 1) - salvo quanto previsto da specifiche disposizioni - «Consumi intermedi» (Cat. 2), «Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 5), «Trasferimenti correnti ad imprese»

(Cat. 6), «Trasferimenti correnti all'estero» (Cat. 7), «Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti ad imprese» (Cat. 23), «Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 24), «Trasferimenti in conto capitale all'estero» (Cat. 25), e «Altri trasferimenti in conto capitale alle imprese» (Cat. 26.2).

Nell'allegato elenco (allegato 6) sono indicate le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono limite agli importi riassegnabili nell'anno 2006.

Comma 50: Debiti pregressi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Va confermato che la ripartizione del Fondo di cui al comma 50 può essere disposta per le sole Amministrazioni centrali dello Stato, con esclusione, quindi, di quelle dotate di autonomia contabile e gestionale, a meno che i debiti stessi non risultino assunti anteriormente all'attribuzione della predetta autonomia contabile e gestionale.

Commi 56 e 57: Riduzione incarichi di consulenza.

Il comma 56 prevede l'automatica riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, delle somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti da parte delle Pubbliche amministrazioni per incarichi di consulenza.

In relazione alla locuzione «automaticamente» utilizzata dalla norma e da ntenere che sui trattamenti connessi ad incarichi di consulenza in essere alla data di entrata in vigore della legge sia da operare la riduzione del 10% senza che allo scopo sia necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione. La misura del trattamento da prendere a base per detta riduzione è costituita dall'importo risultante alla data del 30 settembre 2005, a nulla rilevando eventuali aumenti adottati successivamente, fermo restando quanto stabilito dal comma 57.

In particolare tale comma stabilisce che nel triennio 2006-2008 le Pubbliche amministrazioni non possono stipulare ovvero conferire incarichi di consulenza che nel loro complesso comportino una spesa superiore al costo dei contratti in essere al 30 settembre 2005, ridotto del 10%.

Sul contenimento delle consulenze, in particolare, le Amministrazioni interessate sono tenute al rispetto di un triplice vincolo di spesa:

il primo, dettato dal comma 9, è quello di fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un limite alla spesa complessiva per incarichi di studio e di consulenza nella misura non superiore al 50% di quella sostenuta nel 2004;

il secondo, consiste nella rideterminazione, con una riduzione del 10%, del valore dei singoli incarichi di consulenza in essere alla data del 30 settembre 2005, ai sensi del comma 56;

il terzo, ai sensi del successivo comma 57, impone di procedere, per il triennio 2006-2008, al rinnovo o alla definizione di nuovi contratti di consulenza in misura non superiore, nel loro complesso, all'importo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2005, ridotto del 10 per cento.

Qualora a seguito dell'applicazione della riduzione e del limite di cui ai commi 56 e 57 non risultasse rispettato il limite di spesa disposto dal comma 9, le Amministrazioni sono tenute ad adottare ogni misura per ricondurre le spese per studi e consulenza entro il limite del 50% rispetto al 2004, intervenendo — ove occorra — anche sui contratti in essere. Tali indicazioni non sembrano presentare particolari criticità applicative tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338/1994, gli incarichi di consulenza vanno conferiti per un periodo non superiore all'anno finanziario.

Si segnala, inoltre, che le somme derivanti dall'applicazione dei citati commi 56 e 57 dovranno essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato, Capo 27, capitolo 3367, per essere destinate al Fondo per le politiche sociali, in applicazione di quanto stabilito dal successivo comma 63, che prevede tale destinazione anche per le somme derivanti dalle altre riduzioni connesse all'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.

I commi 56-57 trovano applicazione anche nei confronti delle Università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati. Sono, invece, esclusi dall'applicazione dei commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo comma 64.

Comma 173: Invio atti di spesa alla Corte dei conti.

Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi, a cura dell'Amministrazione, direttamente alla Corte dei conti — sezione competente per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione — con le medesime modaiità previste dalla richiamata circolare n. 23 del 2005.

Altre disposizioni della legge finanziaria 2006 (ad esempio, monitoraggio beni immobili, comma 26, per il quale è in corso la predisposizione del decreto ministeriale attuativo, e disposizioni in materia di personale) in considerazione dei peculiari aspetti e implicazioni, formeranno oggetto di separata circolare a cui si rinvia.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO 1

LIMITE AGLI UTILIZZI DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

AMMINISTRAZIONE	UTILIZZI 2005	POSSIBILI UTILIZZI 2006 (UTILIZZI 2005 + 2%)
Ministero dell'economia e delle finanze	107.234.674	109.379.367
Ministero delle attività produttive	8.777.360	8.952.907
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9.492.200	9.682.044
Ministero della giustizia	2.700.000	2.754.000
Ministero degli affari esteri	38.617.000	39.389.340
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	354.000	361.080
Ministero dell'interno	5.300.000	5.406.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	4.383.272	4.470.937
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	17.361.000	17.708.220
Ministero delle comunicazioni	900.000	918.000
Ministero della difesa	23.500.000	23.970.000
Ministero delle politiche agricole e forestali	2.350.000	2.397.000
Ministero per i beni e le attività culturali	105.196	107.300
Ministero della salute	54.087.000	55.168.740
	Limite complessivo al prelevamento	**280.664.936**

ALLEGATO 2

LIMITE AGLI UTILIZZI DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

AMMINISTRAZIONE	UTILIZZI 2005	POSSIBILI UTILIZZI 2006 (*)
Ministero dell'economia e delle finanze	553.061.783	484.169.429
Ministero delle attività produttive	15.461.502	13.535.534
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4.489.119	3.929.930
Ministero della giustizia	94.242.552	82.503.192
Ministero degli affari esteri	44.000.045	38.519.162
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	82.928.656	72.598.616
Ministero dell'interno	92.182.148	80.699.443
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	19.557.631	17.121.427
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10.632.629	9.308.171
Ministero delle comunicazioni	1.418.200	1.241.541
Ministero della difesa	25.549.961	22.367.320
Ministero delle politiche agricole e forestali	7.883.244	6.901.265
Ministero per i beni e le attività culturali	15.754.905	13.792.389
Ministero della salute	60.898.413	53.312.579
	Limite complessivo al prelevamento	**900.000.000**

(*) I limiti 2006 sono stati rideterminati in proporzione dello stanziamento del Fondo approvato con la Legge di bilancio 2006.

ALLEGATO 3

FONDI PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE
(comma 15)

ECONOMIA E FINANZE

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
3.1.5.20 - Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	**2197**	**1.983.949.000**

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.2.4 - Poste italiane

Legge n. 416 del 1981, art. 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria	cap. 1501
Legge n. 778 del 1985, art. 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici	cap. 1497
Legge n. 515 del 1993, art. 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica	cap. 1496
Legge n. 449 del 1997, art. 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa	cap. 1502

3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato

Legge n. 740 del 1969, art. 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA	capp. 1540 1541 1542 1543
Legge n. 166 del 2002, art. 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali	cap. 1541

3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse	cap. 1603
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 215: finanziamento agli investimenti	cap. 1599

3.1.2.43 - Contratti di programma

Legge n. 449 del 1997, art. 53, comma 3: misure di stabilizzazione della finanza pubblica	cap. 1850
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto B: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa	cap. 1850

3.1.2.45 - Anas

Decreto legge n. 138 del 2002, art. 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a.	cap. 1870

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
1.1.5.4 - Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	**1158**	**30.439.000**

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.2.1 - Occupazione

Legge n. 537 del 1993, art. 11, comma 31: fondo da destinare ad interventi di sostegno dell'occupazione	cap. 2140

9.1.2.2 - Occupazione

Legge n. 266 del 1997, art. 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa	cap. 3974

14.1.2.1 - Pari opportunità

Legge n. 125 del 1991, art. 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro	cap. 5062

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
2.1.2.10 - Fondo per i trasferimenti correnti a imprese	**1360**	**231.506.000**

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

4.1.2.2 - Società di servizi marittimi

Legge n. 169 del 1975, art. 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale	cap. 2041
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto 16: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi	cap. 2041

4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili	cap. 2077

5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili	cap. 2412
Regio decreto legge n. 1121 del 1938, art. 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata	cap. 2413
Legge n. 1221 del 1952, art. 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione	cap. 2411

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
1.1.5.3 - Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	**1125**	**27.724.000**

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.2.7 - Pesca

Decreto legge n. 16 del 2004, art. 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche	cap. 1481
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca	cap. 1481

3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo

Legge n. 499 del 1999, art. 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali	capp. 2087 2088 2090 2093 2099 2104

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
3.1.5.2 - Fondo editoria libraria	**2165**	**2.402.000**

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.2.2 - Editoria libraria

Legge n. 1010 del 1969, art. 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero	cap. 2091
Decreto legge n. 657 del 1974: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente	cap. 2091
Legge n. 67 del 1987, art. 18: pubblicazioni di elevato valore culturale	cap. 2092
Legge n. 62 del 2001, art. 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale	cap. 2093

ALLEGATO 4

FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)

ECONOMIA E FINANZE

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
4.1.5.17 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	**3097**	**3.884.154**

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

4.1.1.0 - Funzionamento	LF n. 350 / 2003 art. 2, comma 35	cap. 2654
4.1.5.15 - Interventi strutturali di politica economica	DL n. 35 / 2005 art. 15, comma 2	cap. 3075
5.1.2.2 - Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici	LF n. 388 / 2000 art. 145, comma 10	cap. 3415
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	LF n. 350 / 2003 art. 2, comma 35	cap. 3550
6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 373	cap. 3936
12.1.2.14 - Minoranze linguistiche	L n. 482 / 1999	cap. 5210
	L n. 482 / 1999	cap. 5211

Conto capitale

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
4.1.5.17 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	**7591**	**15.765.710**

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.2.3.5 - Informatica di servizio	L n. 166 / 2005 art. 1, comma 4	cap. 7053
3.2.3.55 - Promozione e tutela del Made in Italy	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 232	cap. 7394
4.2.3.29 - Fondo progetti di ricerca	LF n. 289 / 2002 art. 56, comma 1	cap. 7580
	LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 159	cap. 7581
4.2.3.30 - Monitoraggio spesa sanitaria	DL n. 269 / 2003 art. 50	cap. 7585
6.2.3.1 - Edilizia di servizio	L n. 358 / 1991 art. 9, comma 4	cap. 7751

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
2.1.5.5 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1735	605.692

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

U.P.B.	Autorizzazione	Capitolo
2.1.1.0 - Funzionamento	L n. 140 / 1999 art. 10	cap. 1368
3.1.1.0 - Funzionamento	L n. 140 / 1999 art. 10	cap. 2228
	L n. 140 / 1999 art. 3	cap. 2234
3.1.2.1 - Camere di commercio, industria e artigianato	L n. 229 / 2003 art. 16, comma 1	cap. 2261
4.1.1.0 - Funzionamento	L n. 239 / 2004 art. 1, comma 119, punto 1	cap. 3566
	L n. 239 / 2004 art. 1, comma 119, punto 3	cap. 3567

Conto capitale

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
5.2.3.8 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	8335	1.170.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

U.P.B.	Autorizzazione	Capitolo
5.2.3.5 - Promozione e tutela del Made in Italy	LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 61	cap. 8325
	LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 70	cap. 8326

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
1.1.5.3 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1155	795.352

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

U.P.B.	Autorizzazione	Capitolo
7.1.1.0 - Funzionamento	L n. 383 / 2000 art. 17, comma 5	cap. 3483
7.1.2.4 - Organismi non lucrativi di attività sociali	L n. 133 / 1999 art. 14, comma 3	cap. 3526
11.1.1.0 - Funzionamento	L n. 335 / 1995 art. 1, comma 45	cap. 4293
14.1.1.0 - Funzionamento	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 135	cap. 5025
	LF n. 350 / 2003 art. 3, comma 149	cap. 5025
14.1.2.1 - Pari opportunità	L n. 125 / 1991 art. 5	cap. 5061
15.1.1.0 - Funzionamento	L n. 383 / 2000 art. 12, comma 5	cap. 5204
	L n. 383 / 2000 art. 16, comma 3	cap. 5205
	L n. 383 / 2000 art. 15, comma 2	cap. 5206
	L n. 383 / 2000 art. 14, comma 2	cap. 5207
15.1.2.1 - Protezione e assistenza sociale	L n. 125 / 2001 art. 4, comma 6	cap. 5241

GIUSTIZIA

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
3.1.5.5 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1518	1.250.451

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.1.0 - Funzionamento	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 1	cap. 1478
	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 2	cap. 1478
	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 3	cap. 1478
	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 4	cap. 1478
	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 5	cap. 1478

AFFARI ESTERI

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
6.1.5.6 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1625	40.923

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi	L n. 286 / 2003 art. 6, comma 4	cap. 3106
12.1.1.0 - Funzionamento	L n. 80 / 1999 art. 2, comma 1	cap. 3366
13.1.2.3 - Esposizioni universali	L n. 360 / 2003 art. 9	cap. 3755
	L n. 360 / 2003 art. 10	cap. 3755

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
2.1.5.8 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1293	39.213

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.1.1 - Uffici centrali	L n. 363 / 2003 art. 5, comma 2	cap. 1241
3.1.2.2 - Edilizia scolastica	L n. 23 / 1996 art. 10	cap. 1478
4.1.1.1 - Uffici centrali	L n. 508 / 1999 art. 3	cap. 1626
12.1.1.1 - Uffici regionali	L n. 932 / 1973 art. 8	cap. 3061

INTERNO

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
2.1.5.6 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1380	4.692.116

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni	L n. 146 / 2004 art. 4	cap. 1375
	L n. 147 / 2004 art. 5	cap. 1375
	L n. 148 / 2004 art. 4	cap. 1375
5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	DL n. 144 / 2005 art. 18, comma 3, sub comma 2	cap. 2631
	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 551	cap. 2641
5.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali	L n. 125 / 2001 art. 3, comma 4	cap. 2762
	L n. 111 / 1988 art. 17, comma 2	cap. 2762

Conto capitale

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
2.2.10.3 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	7294	720.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.2.3.2 - Progetti finalizzati	LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 12	cap. 7013
3.2.3.4 - Mezzi operativi e strumentali	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 547	cap. 7334

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
1.1.5.3 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1335	1.524.268

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

1.1.1.0 - Funzionamento	L n. 179 / 2002 art. 6, comma 1	cap. 1083
2.1.1.0 - Funzionamento	L n. 426 / 1998 art. 2, comma 14	cap. 1406
	L n. 93 / 2001 art. 8, comma 11	cap. 1406
	L n. 93 / 2001 art. 14, comma 2	cap. 1406
	L n. 391 / 2001 art. 4, comma 1	cap. 1410
2.1.2.5 - Difesa del mare	LF n. 388 / 2000 art. 114, comma 10	cap. 1648
	L n. 391 / 2001 art. 4, comma 2	cap. 1649
3.1.1.0 - Funzionamento	L n. 344 / 1997 art. 5, comma 2	cap. 1805
	L n. 344 / 1997 art. 5, comma 2	cap. 1806
	L n. 36 / 1994 art. 22, comma 6	cap. 1807
3.1.2.4 - Manutenzione opere pubbliche	L n. 366 / 1963	cap. 1861
4.1.1.0 - Funzionamento	L n. 36 / 2001 art. 10	cap. 2114
5.1.1.0 - Funzionamento	L n. 344 / 1997 art. 1, comma 5	cap. 2717
	L n. 344 / 1997 art. 5, comma 2	cap. 2718
	L n. 344 / 1997 art. 1, comma 5	cap. 2721
	L n. 36 / 2001 art. 4, comma 1	cap. 2723
	L n. 36 / 2001 art. 6, comma 7	cap. 2724
	L n. 179 / 2002 art. 5, comma 1	cap. 2725
	L n. 179 / 2002 art. 5, comma 1	cap. 2726
	L n. 179 / 2002 art. 5, comma 1	cap. 2727
	L n. 179 / 2002 art. 5, comma 1	cap. 2728
6.1.1.0 - Funzionamento	L n. 253 / 1990 art. 14	cap. 3084
	L n. 426 / 1998 art. 4, comma 18	cap. 3095

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
2.1.5.5 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1460	225.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.1.0 - Funzionamento	DL n. 44 / 2005 art. 3, comma 1	cap. 1273
5.1.2.4 - Autotrasporto per conto di terzi	DL n. 269 / 2003 art. 17, comma 3, sub comma 3	cap. 2452

COMUNICAZIONI

Conto capitale

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
7.2.3.6 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	7961	464.850

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

7.2.3.4 - Fondazione Ugo Bordoni	DL n. 35 / 2005 art. 7, comma 2	cap. 7941

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
2.1.5.5 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1750	87.320

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.1.0 - Funzionamento	L n. 803 / 1980 art. 1	cap. 1977
	L n. 320 / 1993 art. 1	cap. 1977
4.1.1.0 - Funzionamento	L n. 452 / 1999 art. 3, comma 3, punto 2	cap. 2296
	L n. 78 / 2001 art. 11, comma 1	cap. 2297
	DL n. 63 / 2005 art. 2, sub art. 3, comma 2	cap. 2298
5.1.1.0 - Funzionamento	L n. 114 / 1964 art. 2	cap. 2558

Conto capitale

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
2.2.10.4 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	7360	9.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale	DL n. 63 / 2005 art. 2, sub art. 3, comma 2	cap. 7906

SALUTE

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
3.1.5.8 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	3520	5.466.646

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.1.0 - Funzionamento	L n. 39 / 2002 art. 40	cap. 2144
	L n. 91 / 1999 art. 7, comma 2	cap. 2201
3.1.1.0 - Funzionamento	LF n. 388 / 2000 art. 91, comma 2	cap. 3146
	LF n. 350 / 2003 art. 3, comma 45	cap. 3170
	LF n. 350 / 2003 art. 3, comma 45	cap. 3171
	L n. 40 / 2004 art. 2, comma 1	cap. 3174
4.1.1.0 - Funzionamento	L n. 91 / 1999 art. 21, comma 1	cap. 4110
	L n. 40 / 2004 art. 2, comma 1	cap. 4140
	L n. 91 / 1999 art. 2, comma 1	cap. 4141
4.1.2.5 - Interventi diversi	DL n. 335 / 2000 art. 1	cap. 4391
	L n. 125 / 2001 art. 3, comma 1	cap. 4392
	L n. 125 / 2001 art. 3, comma 1, punto D	cap. 4392

ALLEGATO 5

Limitazione ai pagamenti degli investimenti fissi lordi (comma 34)

(in milioni di euro)

Amministrazioni	Pagamenti 2004	Limite pagamenti 2006 (95% del 2004)
Ministero dell'economia e delle finanze	409,00	388,55
Ministero delle attività produttive	4,60	4,37
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	17,40	17,00
Ministero della giustizia	258,70	246,00
Ministero degli affari esteri	19,20	18,24
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	49,60	47,12
Ministero dell'interno	631,00	599,45
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	195,20	185,44
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	925,10	878,85
Ministero delle comunicazioni	14,40	14,00
Ministero della difesa	2.520,50	2.394,48
Ministero delle politiche agricole e forestali	237,00	225,15
Ministero per i beni e le attività culturali	401,00	381,00
Ministero della salute	4,80	4,56
TOTALE GENERALE	**5.687,50**	**5.404,21**

ALLEGATO 6

LIMITE ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE

AMMINISTRAZIONE	CATEGORIE		LIMITE 2006 (in euro)
Ministero dell'economia e delle finanze	Redditi da lavoro dipendente	144.248	
	Consumi intermedi	316.288.395	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	261.024	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	59.347	
			316.753.014
Ministero delle attività produttive	Redditi da lavoro dipendente	135.781	
	Consumi intermedi	32.739.590	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	8.917.599	
	Contributi agli investimenti ad imprese	468.053.395	
			509.846.365
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Consumi intermedi	3.489.055	
			3.489.055
Ministero della giustizia	Redditi da lavoro dipendente	4.166.390	
	Consumi intermedi	2.249.339	
			6.415.729
Ministero degli affari esteri	Consumi intermedi	2.727.689	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	1.413.751	
			4.141.440
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			
Ministero dell'interno	Redditi da lavoro dipendente	39.640.516	
	Consumi intermedi	4.236.315	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	2.441.366	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	317.883	
			46.636.080
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	Consumi intermedi	15.945.188	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	41.600.000	
			57.545.188
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Redditi da lavoro dipendente	1.677.438	
	Consumi intermedi	40.652.827	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	4.535.135	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	10.211.967	
			57.077.367

AMMINISTRAZIONE	CATEGORIE		LIMITE 2006 (in euro)
Ministero delle comunicazioni	Consumi intermedi	7.999	
	Trasferimenti correnti a imprese	11.772.898	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	214.014	
			11.994.911
Ministero della difesa	Redditi da lavoro dipendente	78.842.759	
	Consumi intermedi	121.849.255	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	1.090.818	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2.376.676	
			204.159.508
Ministero delle politiche agricole e forestali	Redditi da lavoro dipendente	1.333.954	
	Consumi intermedi	254.000	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	86.100	
			1.674.054
Ministero per i beni e le attività culturali	Consumi intermedi	466.249	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	114.188	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	78.703.837	
	Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	14.633.629	
			93.917.903
Ministero della salute	Redditi da lavoro dipendente	19.964.202	
	Consumi intermedi	14.633.635	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.250.000	
			47.847.837
	Limite complessivo alle riassegnazioni di entrate		**1.361.498.451**

06A01728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Comunicato relativo al riconoscimento dei titoli post-universitari rilasciati da istituzioni pubbliche o private, considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2004, n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004 - sono disciplinate le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari da considerarsi utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il medesimo decreto prevede, agli articoli 3 e 4, i requisiti che le istituzioni formative pubbliche o private debbono possedere ai fini del riconoscimento e la relativa procedura.

In particolare, l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che le istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzi (art. 2, comma 2, del medesimo decreto), che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio utili all'ammissione, presentino apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dalla relativa documentazione prevista dal medesimo decreto.

Al fine della compilazione dell'elenco dei titoli riconosciuti idonei per l'accesso al corso-concorso e delle istituzioni abilitate a lasciarle, si richiama l'attenzione degli istituti interessati sulla necessità di presentare l'istanza ai sensi del menzionato art. 4.

Le istanze debbono essere indirizzate al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, corso Vittorio Emanuele II n. 116 - 00186 Roma, entro il 31 marzo del corrente anno e spedite mediante raccomandata a.r. o recapitate direttamente presso l'ufficio accettazione corrispondenza del Dipartimento della funzione.

Per ulteriori chiarimenti si invita a consultare sul sito internet www.funzionepubblica.it il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2004, n. 295, recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01718

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale alla «Magazzini Generali Tarantini & Frigoriferi S.r.l.», in Taranto.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 2006 alla «Magazzini Generali Tarantini & Frigoriferi S.r.l.», con sede legale in Taranto, via Cavour n. 21, viene revocata l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Taranto sul molo di ponente del porto mercantile.

06A01591

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Cordeiro de Barroso» o «Anho de Barroso» o «Borrego de Leite de Barroso», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 32 dell'8 febbraio 2006, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Cooperativa Agricola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre CRL, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria delle carni fresche e frattaglie, denominato «Cordeiro de Barroso» o «Anho de Barroso» o «Borrego de Leite de Barroso».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A01585

Domanda di registrazione della denominazione «Alheira de Barroso - Montalegre», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 32 dell'8 febbraio 2006, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Cooperativa Agricola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre CRL, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti a base di carne, denominato «Alheira de Barroso - Montalegre».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A01586

Domanda di registrazione della denominazione «Mantequilla de Soria», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 32 dell'8 febbraio 2006, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Asociación Soriana de Elaboradores de Mantequilla, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei grassi, denominato «Mantequilla de Soria».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A01587

Domanda di registrazione della denominazione «Salpicão de Barroso - Montalegre», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 30 del 7 febbraio 2006, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Cooperativa Agricola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre CRL, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti a base di carne, denominato «Salpicão de Barroso - Montalegre».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A01588

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI DI AOSTA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si comunica che l'impresa sottoindicata, assegnataria del marchio di identificazione n. 16 AO, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso dal 31 dicembre 2005 e, con determinazione dirigenziale n. 22 del 3 febbraio 2006 della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2005.

Numero Marchio	Denominazione Impresa	Sede	Punzoni consegnati
16 AO	Lenti Maria Rosa	Via Chanoux, 67 Pont-Saint-Martin (AO)	2

06A01589

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «L'Orafo» di Di Castro Michele, con sede in Isernia, già assegnataria del marchio 9 IS, ha restituito a questo Ufficio, per la deformazione, un punzone incavo 9 mm di seconda grandezza per cessata attività.

06A01592

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati:

1) hanno ottenuto la riattribuzione del marchio:

Ragione sociale	Sede	Marchio
Lisotti Ennio	Roma	385
Roma Domenico	Roma	823
Benedetti Giorgio	Roma	820

2) hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

Ragione sociale	Sede	Marchio
Saccares Claudio	Roma	781
Dna Aurum snc	Roma	853

3) hanno denunciato lo smarrimento del seguente numero di punzoni:

Ragione sociale	Sede	Marchio
Tiberi Mauro	174	1
Comezzi Bruno e Marina snc	194	3
Conce srl	954	2
Bulgari Italia S.p.a.	745	2
Cambi Glauco	1013	1

06A01593

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione. Pertanto, con determinazioni del dirigente dell'area III, le medesime imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni deformati
47-CH	Erea Gioielli di Di Filippo Alfredo	Fossacesia	1
71-CH	Di Nucci Paolo Marco	Paglieta	1
115-CH	Arteate di Di Luzio Lara	Chieti	1

06A01594

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, punto 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
134/AP	S'Agapò srl	Montegiorgio
130/AP	Mia Officine snc di Alessandrini Claudio & C.	Montegiorgio
106/AP	Laboratorio Orafo Ripa Massimo	Altidona

06A01595

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno, recante: «Abilitazione dell'organismo "Tecno Piemonte S.r.l.", ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso d'incendio"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 26, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «... via Martiri n. 184 e sede operativa in Lenta (*Vicenza*), ...», leggasi: «... via Martiri n. 184 e sede operativa in Lenta (*Vercelli*), ...».

06A01590

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601043/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 2 1 *

€ 1,00